



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
e-mail: info@comune.misinto.mb.it
P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it
www.comune.misinto.mb.it

Delibera N° 7 del 30/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNI 2022-2025.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica**

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Aprile alle ore 14:00, nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i sig.ri:

	Nome				Nome		
1	PIURI MATTEO	X		8	NOBILE LUCA	X	
2	CATTANEO DAVIDE	X		9	PISTIS ALESSANDRO		X
3	ZANOTTI ENRICO		X	10	MONTI LUISELLA MARIA	X	
4	PAVANELLO FRANCESCA	X		11	TROLESE ERIKA	X	
5	MARZILIANO LUCIA		X	12	CAMPI LUCA	X	
6	PORRO MATTEO	X		13	MONTI MASSIMO		X
7	CASPANI MONICA	X					

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Assiste il Il Vice Segretario **Dott. Mauro Mario Ricotti**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente l'Assessore esterno Sig.ra Antonina Fiorillo.

Assume la presidenza Sindaco **Matteo Piuri** e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNI 2022-2025.

Il **Sindaco** introduce il punto all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere **Luca Campi** che espone la dichiarazione di voto di astensione del proprio gruppo consiliare "Insieme per Misinto" – allegata.

Il Sindaco sottolinea il proprio disappunto in merito alla dichiarazione di voto del gruppo "Insieme per Misinto" evidenziando come le argomentazioni tecnico-economiche esplicitate dal dott. Albani evidentemente non siano state recepite dalla minoranza. Ricorda inoltre come le tariffe per il 2022 saranno sostanzialmente in linea con quelle del 2021, fatta eccezione per i nuclei familiari composti da 3 persone per i quali saranno lievemente più favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettere a) ed f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, che:
 - all'art. 3, comma 5-quinquies, testualmente recita: *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
 - all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali al 31.05.2022;

Richiamato l'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), che:

- al comma 639 istituisce, dal 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 650 dispone che la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- al comma 654 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana;
- al comma 660 consente ai comuni di deliberare delle agevolazioni speciali, a condizione che la relativa copertura sia assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;
- al comma 683 testualmente recita: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Visto l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205 (*Legge di bilancio 2018*), che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per

garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, attribuisce all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ampie funzioni di regolazione e controllo in materia di ciclo di rifiuti, tra le quali la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”*;

Verificato che l'Autorità di Regolazione, giusta delega ricevuta dal citato art. 1, comma 527, della citata Legge di bilancio 2018, ha approvato la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019, con la quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e viene adottato il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 01.01.2020;

Atteso che, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, è stato approvato da ARERA il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), con cui vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, da applicarsi dal 01.01.2022;

Considerato che il nuovo periodo regolatorio si concreta in una sostanziale conferma dell'impostazione generale in essere, improntata alla trasparenza dei costi, con una quantificazione delle entrate tariffarie che segua dati certi, validati e desunti da fonti contabili obbligatorie e con un limite di crescita differenziato sulla base degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e dell'ampliamento del perimetro gestionale, come individuato dagli Enti Territoriali Competenti (ETC), inserendo al contempo i seguenti elementi di novità:

- definizione di una durata quadriennale, entro la quale l'Autorità prevede un aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, oltre ad un'eventuale revisione da effettuarsi in qualsiasi momento del periodo regolatorio, qualora tale opzione venga ritenuta necessaria dall'ETC in ragione di circostanze straordinarie che pregiudicano gli obiettivi del piano;
- introduzione di un meccanismo di copertura dei maggiori oneri derivanti dalla regolazione della qualità del servizio in base al posizionamento scelto dall'ETC tra i quattro schemi regolatori individuati dall'art. 3 del Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani”;

Visto l'art. 7 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021, che definisce il procedimento di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) prevedendo il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predisponde annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, se del caso, approva;
- d) sino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al precedente punto b);

Verificato:

- che per “soggetto gestore” deve intendersi il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che svolge le attività ricomprese nel PEF;
- che in Lombardia l'ente territorialmente competente di cui alla precedente lettera b) è il Comune, in quanto la Regione non ha costituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) né ha individuato chi debba svolgerne le funzioni;

Vista la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 04.11.2021, ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio Integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale, oltre a diversi chiarimenti applicativi in

merito alla determinazione di alcune componenti di costo, sono stati predisposti gli schemi dei documenti necessari all'approvazione del PEF TARI 2022-2025:

- Tool di calcolo del PEF, contenente lo schema da trasmettere all'Autorità (Allegato 1 alla determinazione di ARERA);
- Relazione di accompagnamento (Allegato 2 alla determinazione di ARERA);
- Dichiarazione di veridicità gestore (Allegato 3 alla determinazione di ARERA);
- Dichiarazione di veridicità Comune (Allegato 4 alla determinazione di ARERA);

Esaminata la proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, predisposta dagli uffici comunali in conformità al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) sulla base delle informazioni e dei dati forniti, per quanto di competenza, dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, Gelsia Ambiente S.r.l., che individua, come di seguito elencato, le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita:

- Anno 2022 € 673.327,00;
- Anno 2023 € 673.968,00;
- Anno 2024 € 676.081,00;
- Anno 2025 € 675.215,00.

Richiamati i più volte citati provvedimenti n. 363/2021 e n. 02/2021, con i quali l'Autorità di Regolazione ha disposto:

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) deve essere oggetto di validazione, cioè di una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni;
- che la validazione *“viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”*;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, posta in essere dal Comune di Misinto, come riportato al punto 4.1. dell'allegata Relazione di accompagnamento al piano medesimo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare la Relazione di accompagnamento e i relativi allegati, riportati nell'allegato “A” alla presente deliberazione, e di trasmettere gli stessi all'ARERA ai fini della successiva approvazione;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2020 e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 28.06.2021, esecutive ai sensi di legge, che all'art. 23, commi 4 e 5, prevede:

- c.4. per l'anno 2021, il riconoscimento di un'agevolazione speciale per le utenze non domestiche che nell'anno 2020 abbiano subito una perdita dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- c.5. per gli anni 2020 e 2021, il riconoscimento di un'agevolazione speciale per i cittadini economicamente svantaggiati in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

Ritenuto, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate attribuita ai comuni dall'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997, di estendere all'anno 2022:

- l'agevolazione di cui all'art. 23, comma 4, del vigente Regolamento TA.RI., consistente in una riduzione del 30 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile), per le utenze non domestiche che, in possesso dei requisiti di accesso al beneficio prescritti dal Regolamento, non lo abbiano già chiesto e ottenuto a valere sulla TA.RI. dovuta per l'anno 2021;
- l'agevolazione di cui all'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento TA.RI. (c.d. TA.RI. Sociale), consistente in una riduzione del 45 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile), per le abitazioni di residenza, e relative pertinenze, dei cittadini economicamente svantaggiati in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

Preso atto che le misure di sostegno di cui all'art. 23, commi 4 e 5, del vigente Regolamento TA.RI. costituiscono agevolazioni speciali ai sensi dell'art. 1, comma 660, della citata L. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti da fondi vincolati al finanziamento di misure Covid-19;

Richiamato l'art. 1, comma 683, della citata L. n. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato, dunque, il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione che, come sopra validato, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base all'effettiva potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenza, come segue:

- 59,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 41,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe TA.RI. relative agli anni 2022-2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "B1", "B2", "B3" e "B4", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TA.RI. 2022:

- prima rata: 31.07.2022;
- seconda rata: 31.10.2022, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2021;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito dalla L. 28.06.2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 666, della L. 27.12.2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 01.06.2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e della Brianza nella misura del 5% del tributo dovuto;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Tributi e Commercio e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

FAVOREVOLI n. 6
CONTRARI n. =
ASTENUTI n. 3 (Monti L.M., Trolese E. e Campi L)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere e dare atto che la validazione del Piano Economico Finanziario è stata effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità riportate al punto 4.1 della Relazione di accompagnamento al PEF;
3. di approvare la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 (**allegato "A"**) e i suoi allegati di seguito elencati:
 - Allegato 1 - Piano Economico Finanziario (PEF 2022-2025) MTR-2 del Comune, conforme a determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;
 - Allegato 2 - Dichiarazione di veridicità del Comune;
 - Allegato 3 - Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 di competenza del Gestore e relativi allegati come di seguito elencati:
 - Allegato 3.1 - MTR-2 MISINTO;
 - Allegato 3.2 - Dichiarazione Veridicità GA;
 - Allegato 3.3 - Piano degli investimenti;
 - Allegato 3.4 - Libro_cespiti_2020GelsiaAmbiente;
 - Allegato 3.5 - Ricognizione Impianti 2020;
 - Allegato 3.6 - Ricognizione Impianti 2021;
4. di estendere, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate attribuita ai comuni dall'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997, all'anno d'imposta 2022:
 - l'agevolazione di cui all'art. 23, comma 4, del vigente Regolamento TA.RI., consistente in una riduzione del 30 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile), per le utenze non domestiche che, in possesso dei requisiti di accesso al beneficio prescritti dal Regolamento, non lo abbiano già chiesto e ottenuto a valere sulla TA.RI. dovuta per l'anno 2021;
 - l'agevolazione di cui all'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento TA.RI. (c.d. TA.RI. Sociale), consistente in una riduzione del 45 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile), per le abitazioni di residenza, e relative pertinenze, dei cittadini economicamente svantaggiati in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
5. di prendere atto che le misure di sostegno di cui all'art. 23, commi 4 e 5, del vigente Regolamento TA.RI. costituiscono agevolazioni speciali ai sensi dell'art. 1, comma 660, della citata L. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti da fondi vincolati al finanziamento di misure Covid-19;
6. di prendere, altresì, atto che il minor gettito derivante dall'applicazione delle misure di sostegno verrà compensato mediante appositi provvedimenti di liquidazione adottati dal Responsabile del Servizio Tributi a carico dei pertinenti capitoli di spesa, così da assicurare la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana senza aggravii per la generalità dei contribuenti TA.RI.;
7. di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario riportato nell'allegato "A" tra utenze domestiche e non domestiche in base all'effettiva potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenza, come di seguito:
 - 59,00 % a carico delle utenze domestiche;
 - 41,00 % a carico delle utenze non domestiche;

8. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative agli anni 2022-2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "B1", "B2", "B3" e "B4", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. di dare atto che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2022-2025;
- 10 di dare, inoltre, atto che alle tariffe TA.RI. deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza nella misura del 5%;
- 11 di stabilire le seguenti scadenze di pagamento delle rate della TA.RI. dovuta per l'anno 2022:
 - prima rata: 31.07.2022;
 - seconda rata: 31.10.2022, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2021;
- 12 di trasmettere il Piano Finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 13 di provvedere ad inviare, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 360/1998.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, rispettando la rigida e formale tempistica imposta dalla normativa in materia, con la seguente successiva e separata, votazione:

FAVOREVOLI n. 6
CONTRARI n. =
ASTENUTI n. 3 (Monti L.m., Trolese E. e Campi L)

DELIBERA

di **dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Matteo Piuri

IL Vice Segretario
Dott. Mauro Mario Ricotti

(atto sottoscritto digitalmente)